

**COMUNE DI LAVENO
MOMBELLO**

PROVINCIA DI VARESE

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA**

TITOLO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DI DECESSI

ART. 1

Denuncia dei essi di morte

1. E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile; all'atto della denuncia devono indicare anche l'ora in cui è avvenuto il decesso, fornire tutti i dati relativa all'età, sesso e stato civile nonché domicilio del defunto.

ART. 2

Denuncia dei essi di morte da farsi dai medici

1. A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265 e del primo comma dell'art. 1 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R 10 settembre 1990 n. 285, i medici curanti e necroscopici devono denunciare ogni caso di morte di persona, da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona di cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 u° 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presente causa di morte è fatta dal medico necroscopico di cui all'art. 4.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche dai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dalla autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso:
 - a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica;
 - b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art. 141 del D.P.R 9 luglio 1939, n° 1238.
7. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche dai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

ART. 3

Denuncia di essi di morte all'Autorità giudiziaria

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 4

Rinvenimento di resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane chi ne fa scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne da subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente

per territorio ed incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 5

Visita del medico necroscopo

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune il medico necroscopo, su incarico del Sindaco, esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dal D.P.R 10 dicembre 1990 n° 285.
2. La visita del medico necroscopo deve essere fatta non prima delle 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R 10 settembre 1990 n° 285.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da sanitari dipendenti dell'USSL di norma a rapporto di lavoro a tempo pieno o che comunque non svolgano attività di tipo privatistico nelle USSL.
4. Tale operatore ancorché funzionalmente assegnato ad altri servizi ed Unità Operative, nell'espletamento delle funzioni di medicina necroscopica, risponde al responsabile del servizio n° 1.

ART. 6

Casi di morte per malattia infettiva

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso all'Ufficiale Sanitario per i necessari provvedimenti di disinfezione.

ART. 7

Rilascio per le autorizzazioni per la sepoltura

1. Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia, in conformità alle norme vigenti l'autorizzazione per la sepoltura.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, contemplate nel precedente art 4.
3. Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 8

Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente regolamento.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti i permessi di trasporto e di sepoltura sono rilasciati dall'Ufficiale Sanitario.
3. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

ART. 9
Riscontro diagnostico

1. Fatti salvi i poteri in materia, dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n° 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico - scientifici.
2. Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusa o sospettata di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dall'Ufficiale Sanitario.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

TITOLO II
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 10
Periodo di osservazione normale

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitamento o di maciullamento e quelli nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografia la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi fatte salve le disposizioni di cui alla legge 02.12.1975 n° 644 e successive modificazioni.

ART. 11
Periodo di osservazione cautelativo

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 12
Riduzione del periodo di osservazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 13
Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva, comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

ART. 14

Depositi di osservazione e obitorio

1. Il Comune dispone di un locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 15

Obitorio

1. Il Comune dispone di un obitorio per l'assolvimento delle funzioni obitoriali.

ART. 16

Osservazione

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. del 13.12.1964 n° 185.

TITOLO III

DISPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 17

Disposizione dei cadaveri nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione, prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere disposto nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
3. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

ART. 18

Caratteristiche della cassa

1. Per la inumazione la salma deve essere chiusa in cassa di legno formata con tavole dello spessore non inferiore a cm 2,5 e rispondente per tutte le altre caratteristiche a quanto prescritto dal Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.
2. Qualora la salma provenga da altro Comune, con distanza superiore a Km. 25, la stessa deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. Prima di procedere all'inumazione, si devono praticare alcuni fori nella cassa metallica, oppure si deve asportare il coperchio di metallo, per favorire la normale decomposizione del cadavere.
3. E' concessa inoltre l'applicazione di speciali valvole autorizzate con provvedimento ministeriale.

TITOLO IV TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 19 Trasporto delle salme

1. Il trasporto delle salme al cimitero è a pagamento, secondo le tariffe del servizio appaltato a ditta specializzata.
2. Sarà invece gratuito il trasporto delle salme dei non abbienti la cui sepoltura avvenga in terreno Comune.
3. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
4. L'Unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.
5. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo.

ART. 20 Caratteristiche dei carri per il trasporto

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, devono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal Responsabile del servizio Igiene pubblica ed ambientale dell'USSL n° 1, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 21 Trasporti con termini ridotti

1. Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare manifestazioni di vita.

ART. 22 Morti per infortuni o incidenti

1. I morti per infortuni o altre cause, negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.
2. E' demandata al necroforo la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 23 Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive.

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse, comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ne ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità Sanitaria competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma sia effettuato osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 24

Trasporti con mezzi speciali

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 14 lettera a) del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990 n° 285.
2. Nei casi previsti dall'art. 14, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.
3. Nel caso di trasporto di cadavere da Comune ad altro Comune o all'estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi e sempre che esso venga effettuato con automezzi di cui al precedente art. 18, il trasporto, sia di partenza che di arrivo, potrà essere svolto, se richiesto, dai familiari, con il medesimo carro, previo il pagamento di un diritto fisso, la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria, svolgentisi nel territorio comunale.
4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguite dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 25

Orari dei trasporti funebri

1. Gli orari dei trasporti funebri vengono stabiliti dal Sindaco.
2. Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure, dalla abitazione al cimitero, qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve.

ART. 26

Trasporto di salme in altro Comune

1. Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 25, 27 e 28 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U..
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione, si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorso le 48 ore dal decesso.
4. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 27

Modalità per il trasporto fuori Comune

1. Il trasporto della salma fuori del Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero, nel caso si svolgano onoranze o cerimonie con accompagnamento di corteo.
2. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 28

Autorizzazione per il trasporto fuori Comune

1. Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con provvedimento del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere, fuori del Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.
3. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

TITOLO V

CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

ART. 29

Autorizzazione per la sepoltura

1. Il necroforo non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dalla autorizzazione prevista dall'art. 6 del regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

ART. 30

Custodia dei documenti

1. Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal necroforo. Sugli stessi il necroforo, dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo e il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

ART. 31

Ricevimento di salme e resti mortali

1. Il necroforo riceve:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel Cimitero stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento 10 settembre 1990, n. 285;
 - e) i resti mortali delle persone sopraelencate.

ART. 32

Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

1. Nel caso di consegna al Cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari il necroforo dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio demografico per la predisposizione delle pratiche richieste del caso.

TITOLO VI INUMAZIONI.

ART. 33

Sepulture.

1. Le sepulture possono essere a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepulture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990 n° 285.
3. Sono a tumulazione le sepulture in loculi, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui al precitato regolamento.

ART. 34

Caratteristiche del terreno per le inumazioni

1. Il cimitero deve aver campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dal citato regolamento n. 285/1990.

ART. 35

Forma e classe dei campi

1. I campi comuni per le sepulture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.
2. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
3. I campi comuni per le salme degli adulti dovranno essere indicati in planimetria del Cimitero con retinatura scura.

ART. 36

Cippi indicativi

1. Ogni fossa dei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante l'indicazione dell'anno di nascita e di morte.

ART. 37

Scavo della fossa

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere coRnata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 38

Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti.

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella parte più profonda (a metri 2) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare dalle tombe laterale metri 0,5 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 4.
2. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa.

ART. 39

Fosse per fanciulli

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a metri 2) una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,5 dalle tombe laterali e da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2,25 per ogni inumazione.
2. I campi per l'inumazione dei fanciulli sono individuati nella planimetria del cimitero.

ART. 40

Modalità di concessione.

1. Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento.
2. La loro durata è fissata in anni 10 non rinnovabili.

ART. 41

Revoca e decadenza della sepoltura.

1. Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

ART. 42

Caratteristiche delle casse per l'inumazione.

1. Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n° 285 e dell'art. 16 del presente Regolamento.

ART. 43

Norme riguardanti le sepolture a inumazione

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere sepolto in fosse separate dalle altre.
2. Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.
3. I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.
4. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo, previo pagamento della tariffa che verrà determinata dalla Giunta Comunale.
5. Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.
6. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampade votive.

7. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, all'anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta Comunale, dietro domanda, di darne autorizzazione.

ART. 44

Ornamento con fiori e piante

1. Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 0,80 Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti su semplice invito del necroforo, all'altezza prescritta.
2. Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà, d'autorità, per i tagli ed anche per lo sradicamento.
3. E' consentita pure la posa di cordoni a delimitazione del posto, previo pagamento del diritto fisso determinato dalla Giunta Comunale.

ART. 45

Scadenza delle concessioni - recupero materiale

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti passeranno in proprietà al Comune.
2. E' facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e dalla loro importanza artistica.
3. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.
4. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio demografico prima della scadenza stessa.

TITOLO VII TUMULAZIONE

ART. 46

Durata delle concessioni per tumulazione

1. Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata non inferiore a trent'anni, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa fissa approvata dalla Giunta Comunale.
2. Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.
3. Le concessioni relative alle sepolture e tumulazione sono le seguenti:
 - a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata massima della concessione è fissata in anni novantanove rinnovabili.
 - b) posti in terra per tombe individuali con o senza sovrapposizioni. La durata massima è fissata in anni trenta rinnovabili
 - c) colombari o loculi individuali. La durata massima della concessione è fissata in anni trenta rinnovabili.
 - d) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata massima della concessione è fissata in anni trenta rinnovabili.

- e) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata massima della concessione è fissata in anni trenta rinnovabili.
4. Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.

ART. 47

Concessione perpetua in atto

1. Le concessioni cimiteriali in atto, a godimento perpetuo, saranno abrogate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Dalla stessa data, avrà inizio il computo della durata della concessione stessa, come previsto dall'art. 46.

ART. 48

Costruzione di tombe private e loculi

1. Per la costruzione di tombe private e loculi si applica, in fase autorizzativa, la normale procedura per le pratiche edilizie, fermo restando che le norme costruttive sono quelle stabilite dal D.P.R. 285/90. In particolare è vietata la costruzione di loculi sovrapposti senza il previsto spazio libero per il diretto accesso dei feretri.

ART. 49

Limiti alla concessione

1. Le concessioni cimiteriali per la sepoltura e/o tumulazione verranno rilasciate:
 - a) alle salme aventi in vita, residenza anagrafica nel Comune.
 - b) alle salme di persone domiciliate in Enti o Comunità aventi sede nel territorio comunale.
 - c) alle salme di persone nate nel Comune e non residenti e non dimoranti.
 - d) alle salme di persone che abbiano avuto residenza, in vita, nel Comune, per almeno dieci anni.
 - e) eventuali altre richieste, che non siano comprese nei casi precedenti saranno esaminate dalla Giunta Comunale, tenuto conto della disponibilità di posti cimiteriali.
2. Prima dell'emissione dell'atto il concessionario deve versare:
 - a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente. Per le concessioni di cui alla lettera c) d) ed e) del comma precedente, le tariffe di cui alla lettera a) verranno maggiorate del 100%.
 - b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.
3. E' facoltà del Comune richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto del valore delle opere a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

ART. 50

Doveri dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni e tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.
2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi sono a carico dei concessionari.

ART. 51
Decorrenza della concessione - Rinnovi

1. La concessione di qualsiasi tipo ha decorrenza dalla data della stipulazione del contratto.
2. Alla scadenza delle singole concessioni i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere il rinnovo della concessione per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

ART. 52
Scadenza della concessione

1. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi prima della scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere nove mesi prima della scadenza della concessione apposito avviso al Cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.
2. Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti segni funerari o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.
3. Per opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione Comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

TITOLO VIII
CAPPELLE ED EDICOLE

ART. 53
Concessione dell'area

1. Le cappelle potranno essere costruite sulle aree eventualmente individuate in planimetria sotto la voce cappelle.
2. All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.
3. A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.
4. La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

ART. 54
Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori.

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità della autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione.

ART. 55
Modalità per la presentazione dei progetti

1. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata

descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

2. I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori e dell'esecutore.
3. Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegno o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione edilizia.
4. I singoli progetti, in fase autorizzativa devono essere assoggettati alla normale procedura per le pratiche edilizie, fermo restando che le norme costruttive sono quelle stabilite dal D.P.R n. 285/90 in particolare è fatto divieto di costruire loculi sovrapposti senza il previsto spazio libero per il diretto accesso dei feretri.
5. Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
6. Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.
7. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune stesso.

ART. 56

Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

1. All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

ART. 57

Diritti di sepolcro

1. Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.
2. All'atto della concessione i concessionari dovranno indicare i nominativi delle salme degli aventi diritto, o delle ceneri dei resti da tumulare nella cappella di famiglia.
3. Nel caso che il concessionario non specifichi detti nominativi i posti disponibili saranno assegnati:
 - 1) al coniuge del titolare (o dei titolari qualora la concessione sia intestata a più persone);
 - 2) ai figli del titolare (o dei titolari) ai loro coniugi ed ai loro discendenti;
 - 3) ai genitori del titolare (o titolari);
 - 4) ai fratelli ed alle sorelle del titolare (o dei titolari) ed ai loro coniugi.
4. Nella tomba di famiglia potrà essere concessa, in via eccezionale, la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma uguale alla tassa minima di concessione, stabilita per i loculi individuali.

ART. 58

Ossari, cinerari, colombari.

1. Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari cinerari e colombari. Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art. 67 del presente Regolamento.

ART. 59

Mancata utilizzazione dell'area.

1. Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 54 la concessione dell'area si intende decaduta ed il Comune, a titolo di subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art. 49, penultimo comma, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione.

ART. 60

Rinuncia all'utilizzo della concessione o per tumulazione ed ossari

1. Qualora il concessionario rinunci per qualsiasi motivo, all'utilizzo della concessione, avrà diritto al solo rimborso della somma pagata all'atto del rilascio della concessione, dedotta la quota di incidenza per il tempo trascorso (importo della concessione: durata della concessione stessa x il tempo trascorso).

ART. 61

Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale.

1. Il deposito cauzionale previsto dall'art. 49, penultimo comma, verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dal responsabile dell'Igiene Pubblica Ambientale della USSL n. 1 e dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

ART. 62

Salme o resti provenienti da altri Comuni.

1. Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme o i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme di cui all'art. 57.

ART. 63

Manutenzione delle opere.

1. I concessionari di cappelle di famiglia, i loro successori o gli aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene e di decoro.
2. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.
3. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

TITOLO IX TOMBE INDIVIDUALI

ART. 64

Norme per la concessione.

1. La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

2. La concessione ha la durata di anni trenta rinnovabili.
3. Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di famiglia, di cui all'art. 53 e seguenti.

ART. 65
Sovrapposizione di salme

1. Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, previa collocazione di tombette in cemento. La sovrapposizione in elevazione non dovrà superare la quota naturale del terreno.
2. Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno.
3. Tanto per le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione, si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'art. 76 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990 n. 285 e quelle che potranno essere impartite caso per caso dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo che verrà determinato dalla Giunta Comunale.
5. La concessione delle sovrapposizioni dovrà scadere contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione. Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.
6. Le sovrapposizioni sono ammesse soltanto per:
 - 1) il coniuge del titolare (o dei titolari qualora la concessione sia intestata a più persone);
 - 2) i figli del titolare (o dei titolari), i loro coniugi ed i loro discendenti;
 - 3) i genitori del titolare (o titolari);
 - 4) i fratelli ed alle sorelle del titolare (o dei titolari) ed i loro coniugi.
7. E' ammesso anche il collocamento di cassetine con resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

ART. 66
Termini per la costruzione del monumento.

1. La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione Comunale disporrà la estumazione della stessa e la sua inumazione in campo comune. Al concessionario od al successore verrà restituito il 70% del corrispettivo versato per l'area.

ART. 67
Manutenzione - Revoca - Decadenza.

1. Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste agli articoli 52, 2° comma e 61.

TITOLO X COLOMBARI

ART. 68

Norme per la concessione.

1. La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente titolo IX.
2. E' ammessa la concessione di colombari a persone viventi dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione. La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa.
3. Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

ART. 69

Lastre di chiusura ed ornamenti.

1. Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno stabilite dal Comune.
2. Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento e comunque uniformi con gli ornamenti esistenti. Sono ammessi ritratti a smalto e in porcellana.

ART. 70

Caratteristica dei feretri.

1. Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una lamina di zinco e l'altra, esterna in legno (vedi art. 30-31 del D.P.R 10/09/90 n. 285).

ART. 71

Diritto di sepoltura e durata della concessione.

1. Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri fatta salva la deroga di cui all'art. 57 ultimo comma.
2. La concessione ha la durata di anni trenta rinnovabili.
3. Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.
4. E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

TITOLO XI OSSARI E CINERARIE.

ART. 72

Ossario comune.

1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 e non richieste dai famigliari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ART. 73
Cellette ossario

1. Le cellette-ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco con targhetta portante il nome e cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura, o ceneri derivanti da cremazioni.
2. Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.
3. Sulle lastre di chiusura delle cellette-ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di nascita e di morte della persona cui i resti appartengono.
4. La concessione ha la durata di anni trenta rinnovabili dalla data della stipulazione della concessione.

ART. 74
Cellette cinerarie

1. Le cellette cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadavere cremato. L'urna cineraria deve portare all'esterno il cognome, il nome e la data di nascita e di morte del defunto. Le urne possono essere collocate anche nelle cellette ossario
2. La concessione ha la durata di anni trenta rinnovabili dalla data di stipulazione della concessione.

TITOLO XII
CREMAZIONE

ART. 75
Trasporto salma per la cremazione.

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico provvedimento emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune e Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 26.

ART. 76
Urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria, perfettamente chiusa.
2. L'urna deve portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. La cremazione è un servizio a domanda individuale gratuito per i soli cittadini indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari, purché siano residenti al momento del decesso nel Comune da almeno 5 anni e vengano tumulati nei cimiteri del Comune.
4. I soggetti verranno individuati con deliberazione della Giunta Comunale su relazione dei Servizi Sociali.
5. Per gli altri cittadini, il Comune contribuisce nella misura del 50%, purché gli stessi siano residenti al momento del decesso nel Comune da almeno 5 anni e vengano tumulati nei cimiteri del Comune.
6. Gli eredi debbono presentare istanza di rimborso al Comune, allegando la fattura quietanzata del servizio di cremazione entro e non oltre 30 giorni dalla data della cremazione stessa.

ART. 77

Trasporto delle urne con le ceneri.

1. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

ART. 78

Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:
 - 1) estratto legale di disposizioni testamentarie dal quale risulti chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano nei propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal Presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testimoni dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco del Comune di residenza;
 - 2) certificato in carta libera del medico curante e dell'Ufficiale Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presenza del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

ART. 79

Verbale di consegna dell'urna con le ceneri

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari dei quali uno deve essere conservato dal concessionario del crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio dello stato civile.
2. Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dal custode.
3. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

TITOLO XIII AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONI

ART. 80 Autopsie

1. Per sottoporre un cadavere ad autopsia si richiamano le norme dettate dall'art 45 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990 n° 285

ART. 81 Imbalsamazioni

1. Per i trattamenti atti ad ottenere l'imbalsamazione di cadavere si richiamano le norme di cui agli artt. 45 e 46 del citato regolamento n° 285/1990

TITOLO XIV ESUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 82 Esumazioni

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.
3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate da un necroforo e saranno fatte nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino
4. Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo di seppellimento, dietro ordine del Sindaco, allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione o dall'Autorità giudiziaria per esigenze di giustizia

ART. 83 Esumazioni Straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica Ambientale della USSL competente per territorio dichiara che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 84 Salme esumate d'ordine dell'Autorità giudiziaria.

1. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.
2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del servizio di Igiene Pubblica Ambientale della USSL competente per territorio e dall'incaricato del Comune.

ART. 85

Divieto di apportare riduzioni a salme.

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali collocato nel loculo al momento della tumulazione
2. Il necroforo è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possano configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice penale.

ART. 86

Trasferimento di feretri in altra sede.

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora l'ufficiale sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previo idoneo rivestimento in zinco dello stesso.

Art. 87

Raccolta delle ossa.

1. Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumazione, devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che fossero interessati non abbiano presentato domanda di raccoglierle nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette ossario di cui all'art 71.

ART. 88

Personale che deve presenziare alle operazioni.

1. Alle esumazioni ed alle estumulazioni devono sempre assistere il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica Ambientale della USSL competente per territorio, un necroforo e due testimoni.

ART. 89

Verbale delle operazioni.

1. Per le operazioni di esumazione ed estumazione si deve redigere processo verbale in duplice copia, delle quali una da consegnare all'Ufficio e l'altra da depositare presso il necroforo.

ART. 90

Esumazioni ed estumazioni.

1. Per le esumazioni e le estumazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale, determinati dalla Giunta Comunale.

TITOLO XV SERVIZI CIMITERIALI

ART. 91 Pulizia del cimitero

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero sono affidati al necroforo che ne risponde all'Ufficio Tecnico Comunale ed al Sindaco che ne cura la sorveglianza.
2. Il coordinatore sanitario dell'USSL n. 1 vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 92 Organizzazione del servizio cimiteriale

1. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:
 - a) per la parte amministrativa l'Ufficio demografico;
 - b) per la parte sanitaria il coordinatore sanitario dell'USSL;
 - c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) il necroforo e l'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 93 Apertura e chiusura del cimitero.

1. L'apertura e la chiusura del cimitero sarà effettuata mediante apparecchiatura elettronica.

ART. 94 Obblighi del necroforo

1. Il necroforo è incaricato di assolvere agli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. del 10 settembre 1990 n. 285 nonché del presente regolamento comunale tra i quali:
 - 1) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura accertandosi della loro esatta destinazione;
 - 2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni esumazioni, tumulazioni esumazioni ecc.) dando, se richiesto, assistenza, prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
 - 3) consegnare all'Ufficio di Polizia Municipale comunale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali:

ART. 95 Tenuta dei documenti obbligatori.

1. Il necroforo per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva l'autorizzazione di cui all'art. 7, che iscrive su apposito registro in doppio esemplare:
 - 1) le inumazioni e le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 7, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato al cippo e il numero dell'ordine della bolletta di seppellimenti;
 - 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri del cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumazione, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc.
2. Il registro sopra menzionato deve essere presentato ad ogni richiesta agli uffici comunali o governativi.
 3. Il medesimo deve essere conservato negli archivi comunali.

ART. 96

Obblighi del necroforo-seppellitore.

1. Il necroforo del cimitero deve altresì:
 - a) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Autorità Comunale;
 - b) segnalare all'Ufficio di Polizia Municipale comunale eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
 - c) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
 - d) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
 - e) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi ecc.;
 - f) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
 - g) tenere il registro per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.
2. Inoltre ha l'obbligo di provvedere, nel caso di esumazione ordinaria, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei famigliari sia stata ottenuta prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita urna, ponendola nella cella-ossaria.

TITOLO XVI

NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

ART. 97

Orario di apertura del cimitero.

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dal Sindaco ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.
2. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 98

Divieto d'ingresso.

1. E' vietato l'ingresso:
 - ai fanciulli minori di anni 10 se non accompagnati da persona adulta;
 - a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.
2. Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiale ed esecuzione di lavori.

ART. 99

Prescrizioni particolari.

1. E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2. L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

ART. 100
Norme per i visitatori.

1. Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un comportamento idoneo.
2. E' vietato:
 - a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
 - b) asportare materiali od oggetti ornamentali fiori arbusti e corone;
 - c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi ecc.;
 - d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi raccoglitori;
 - e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
 - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

TITOLO XVII
CONTRAVVENZIONI

ART. 101
Contravvenzioni

1. I contravventori alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda stabilita all'art. 358 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

ART. 102
Accertamento delle contravvenzioni.

1. Per l'accertamento delle contravvenzioni si osserverà il procedimento stabilito dagli art. 106 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con RD. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.

TITOLO XVIII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 103
Regolamento speciale di polizia mortuaria.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R 10/9/90 n. 285 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

ART. 104
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.